CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 25 novembre 1987

Norme per l'assunzione diretta dei lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai da tutti riconosciuto che il settore agricolo può validamente costituire una valvola per risolvere gli annosi problemi della occupazione.

È a tutti noto, infatti, che lo sviluppo della produzione agricola in generale e delle colture intensive in particolare, può avere effetti positivi anche sugli incrementi occupazionali, anche se per lo più di carattere stagionale, in quanto interviene a ridurre l'attuale « disoccupazione di massa » in un fenomeno parzialmente caratterizzato da una « disoccupazione frizionale » i cui effetti socio economici sono pur sempre meno gravi di quelli risultanti da una globale mancanza di possibilità di impiego.

Altri motivi che hanno spinto questa iniziativa possono essere così sintetizzati:

1) avvicinare la legislazione italiana in materia di collocamento alle procedure in atto negli altri Stati della Comunità Europea, ove la valorizzazione della professionalità fa aggio sulla assistenzialità;

2) tener conto del « rapporto fiduciario » derivante dalla convivenza del lavoratore agricolo all'interno del nucleo familiare del datore di lavoro coltivatore diretto (vitto e alloggio);

3) favorire le aspirazioni economico-sociali del lavoratore senza offendere la

sua personalità, umana e professionale, e, nel contempo, le esigenze della produzione, che rappresentano il punto d'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

4) non dimenticare che la quasi totalità delle aziende in generale e quelle coltivatrici dirette in particolare, sono – fatta eccezione per determinati lavori stagionali di breve durata – a conduzione prettamente familiare;

5) tenere presente gli effetti negativi della deteriorabilità dei prodotti agricoli e le avversità atmosferiche che intervengono nei cicli colturali stagionali a modificare l'inizio o il termine di durata dei piani colturali; l'anticipazione od il rinvio delle assunzioni o cessazioni del rapporto di lavoro, nonché l'entità numerica dei lavoratori da assumere.

Pertanto, visti i lunghi tempi che occorrono e che ancora occorreranno (la legge risale al marzo 1970) per addivenire ad una moderna riforma in materia di collocamento agricolo, si ritiene opportuna la presentazione della presente proposta di legge volta a facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'obbligo dei datori di lavoro diretto-coltivatori ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, non riguarda i lavoratori destinati ad essere impiegati esclusivamente in lavori agricoli prettamente di carattere stagionale. Alle predette imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta a condizione che il numero dei succitati lavoratori non superi le quindici unità e che la durata della attività lavorativa – anche a periodi discontinui – non superi le cinquantuno giornate lavorative *pro capite*.

2. Le aziende di cui al comma 1, ai fini previdenziali-assistenziali e statistici, sono soggette all'obbligo di comunicare, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, alla sezione collocamento competente per territorio, i dati anagrafici dei lavoratori, la data di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il numero delle giornate lavorative effettuate da ognuno di essi.